

Pubblicato il 06/03/2020

N. 03022/2020 REG.PROV.COLL.
N. **09901/2019** REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 9901 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Hazem Abdo, Grazia Maria Agate, Damiano Augusta, Luna Antonucci, Andrea Aquino, Moreno Avventuroso, Salvatore Barbaro, Marco Bertolini, Rosaria Boffi, Domenico Cambareri, Valerio Ceraolo Spurio, Claudio Cerasuolo, Elena Chia Mi, Eleonora Danesi, Luca Del Rosario, Roberto De Rita, Raffaele Di Bello, Bruno Di Gabriele, Giulia Di Nanni, Raffaella Durbano, Claudio Enea, Martina Faggiani, Erista Filippone, Costanza Fiorelli, Emanuele Forte, Laura Giuntini, Alessandro Grazioli, Guido La Rocca, Francesco Lenci, Antonio Liberatore, Roberta Luciani, Domenico Maldarizzi, Alessio Malerba, Niccolò Vivencio Angelo Mantovani, Cristina Mottola, Giuseppina Nasti, Gianluca Navarra, Patrizio Numelli, Giusy Nuzzo, Domenico Palmiotto, Glenda Parlascino, Marzia Patrignani, Christian Peccia, Danilo Picone, Daniele Poggetti, Antonio Puzio, Annamaria Sabiu, Annalisa Scalese, Carlo Scarlata, Giuseppe Stanziale, Cesare Stefanelli, Flora Triola, Angelo Zacchia, rappresentati e difesi dall'avvocato Pietro Celli, con

domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Chiara Scardaci, Massimo Castelli, non costituiti in giudizio;

per l'ottemperanza e/o l'esecuzione

della ordinanza n. 5827/2019 del 12.09.2019 con cui il TAR del Lazio, sez. I Quater, in accoglimento dell'istanza cautelare formulata dagli odierni ricorrenti ha disposto "l'ammissione con riserva dei ricorrenti alle prove di accertamento dei requisiti di cui all'art. 6, comma 1, lett.c), del d.P.R. n. 335 del 1982" con nomina di un commissario ad acta per provvedere in ipotesi di protratto inadempimento oltre il termine assegnato; nonché di disporre la notificazione per pubblici proclami del ricorso, dei motivi aggiunti e dell'istanza di esecuzione cautelare nei confronti di tutti i soggetti collocati nella finale graduatoria degli ammessi al corso di formazione approvata con decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n. 333-B/12D.3.19/23922 del 12.8.2019, pubblicata nel sito web istituzionale www.poliziadistato.it il 13.8.2019, con avviso di pubblicazione in G.U. - 4a Serie speciale n. 64 del 13.8.2019, e segnatamente nei confronti di tutti i soggetti nominativamente indicati nell'Allegato 2 del decreto del Capo della Polizia medesimo.

Con vittoria di spese, da liquidare in favore del procuratore antistatario.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 marzo 2020 il Cons.Mariangela Caminiti e uditi per le parti i difensori presenti, come specificato nel verbale;

VISTA l'ordinanza cautelare n.5827 del 12.9.2019, che ha disposto l'ammissione con riserva dei ricorrenti alle prove di accertamento dei requisiti di cui all'art. 6, comma 1, lett.c), del d.P.R. n. 335 del 1982; tale ordinanza è stata appellata e il Consiglio di Stato con ordinanza della IV sezione n.5822 del 2019 ha respinto l'appello cautelare;

VISTA la dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse al ricorso dei signori Antonucci Luna, Bertolini Marco, Ceraolo Spurio Valerio, Cerasuolo Claudio, Fiorelli Costanza, Giuntini Laura, Navarra Gianluca, depositata in data 5.2.2020;

VISTA l'istanza notificata in data 5 febbraio 2020 con cui parte ricorrente, lamentando la mancata esecuzione della suddetta ordinanza cautelare, chiede di accertare tale inottemperanza con ordine all'Amministrazione resistente di provvedere all'ammissione con riserva dei ricorrenti alle successive prove di concorso, disponendo anche la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inerzia; parte ricorrente chiede altresì di disporre la notificazione per pubblici proclami del ricorso, dei motivi aggiunti e della stessa istanza di esecuzione cautelare nei confronti di tutti i soggetti collocati nella graduatoria degli ammessi al corso di formazione, approvata con decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n. 333-B/12D.3.19/23922 del 12.8.2019, pubblicata nel sito web istituzionale www.poliziadistato.it il 13.8.2019, con avviso di pubblicazione in G.U. - 4a Serie speciale n. 64 del 13.8.2019, e segnatamente nei confronti di tutti i soggetti nominativamente indicati nell'Allegato 2 del decreto del Capo della Polizia medesimo; con vittoria di spese, da liquidare in favore del procuratore antistatario;

RILEVATO che la predetta ordinanza di questo Tribunale non è stata eseguita dal Ministero resistente che non ha ammesso i ricorrenti alle successive prove;

CONSIDERATO che sebbene il Consiglio di Stato abbia respinto, nel caso specifico, l'appello cautelare proposto dall'Amministrazione resistente, allo stato, si è consolidato un diverso orientamento cautelare del giudice di appello che, in casi

simili, ha accolto gli appelli cautelari della predetta Amministrazione dell'interno, rivedendo il precedente orientamento;

RITENUTO di dover prendere atto del mutato orientamento del Consiglio di Stato che ha valorizzato la considerazione che l'ammissione con riserva alle prove successive *“di un numero molto ampio di aspiranti ne pregiudicherebbe l'ordinato svolgimento, in assenza delle esigenze di certezza e di continuità che solo una pronuncia della Corte Costituzionale, dichiarativa della incostituzionalità della legge in questione, potrebbe dare”* riconoscendo, altresì, la natura ripetibile delle prove *“conseguente all'auspicata utile collocazione nella graduatoria relativa allo scorrimento”*, dopo una eventuale pronuncia favorevole nel merito;

RITENUTO che, ferma restando l'autonomia organizzativa dell'Amministrazione nel predisporre le modalità di inserimento dei ricorrenti in successive sessioni di prove, non sia opportuno, in questa fase, disporre ulteriori misure esecutive, tenuto conto della imminente definizione, nel merito, del giudizio, essendo prossima la trattazione del ricorso alla udienza pubblica dell'8 giugno 2020;

RITENUTO, pertanto, di non poter accogliere l'istanza esecutiva;

RITENUTO

- di dover disporre che parte ricorrente provveda all'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti candidati ammessi al corso di formazione di cui all'elenco allegato al decreto del 13 agosto 2019, impugnato con l'atto recante motivi aggiunti, a mezzo di notifica per pubblici proclami mediante la pubblicazione sul sito web della resistente Amministrazione di un sunto del ricorso introduttivo e dell'atto recante motivi aggiunti, dell'istanza di esecuzione cautelare e degli estremi del presente provvedimento, nonché dell'indicazione dei controinteressati come individuati;

- di assegnare, per l'esecuzione dell'incombente, a pena di improcedibilità del gravame, il termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione ovvero dalla notificazione, se anteriore, della presente ordinanza, con deposito della

relativa prova entro il termine perentorio di 15 giorni decorrenti dal primo adempimento;

RITENUTO di confermare, per la trattazione del merito, l'udienza pubblica dell'8 giugno 2020 (già fissata con ordinanza cautelare n. 5827/2019 pronunciata riguardo al ricorso introduttivo);

RITENUTO, infine, che le spese della fase esecutiva cautelare debbano essere compensate tra le parti costituite tenuto conto della particolarità della materia.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) così dispone:

- dichiara il sopravvenuto difetto di interesse al ricorso dei signori Antonucci Luna, Bertolini Marco, Ceraolo Spurio Valerio, Cerasuolo Claudio, Fiorelli Costanza, Giuntini Laura, Navarra Gianluca;
- respinge l'istanza di esecuzione di misura cautelare;
- dispone l'integrazione del contraddittorio, come da motivazione;
- conferma, per la trattazione del merito, la fissazione dell'udienza pubblica dell'8 giugno 2020;
- compensa le spese della fase esecutiva.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 marzo 2020 con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Mezzacapo, Presidente

Mariangela Caminiti, Consigliere, Estensore

Lucia Gizzi, Primo Referendario

L'ESTENSORE
Mariangela Caminiti

IL PRESIDENTE
Salvatore Mezzacapo

IL SEGRETARIO